

quello del relatore e del ministro, il parere espresso dalla Giunta generale del bilancio nella sua relazione del 17 dicembre 1908, nella quale a pagina 3 si dice: « il beneficio apportato dall'articolo 9 del testo attuale 3 dicembre 1905 rimane riservato, come fu sempre nell'intento del legislatore, al vero e proprio cognac ».

Adesso, questo intendimento che dalla Giunta del bilancio è stato due volte autorevolmente riconosciuto, viene modificato nel disegno di legge.

E la conseguenza di tale modifica è ovvia: la concorrenza del cognac artificiale, che produrrà sicuramente la fine del cognac genuino.

Se si modifica infatti il regime attuale nel senso proposto dal Governo, l'industria del vero cognac verrà sicuramente ad essere battuta nel campo della concorrenza economica.

Ed eccone la dimostrazione. Con la legge vigente che dà l'abbuono in natura all'atto della fabbricazione dello spirito e concede l'esenzione completa di imposta nei dieci anni di invecchiamento, un ettolitro di cognac genuino, calcolando il prezzo del vino a 10 lire l'ettolitro, costa per materia prima lire 45, per concia, interessi, ecc., 90 lire, in tutto 135 lire; un ettolitro di cognac artificiale, calcolando il prezzo dello spirito di cereali a lire 240 l'ettolitro, costa per la materia prima 180 lire, per la concia, colorazione ed altro 15 lire, in totale 125 lire.

La differenza è già tale da poter consentire la concorrenza al cognac genuino. Se poi ora a questa differenza noi aggiungiamo le 80 lire di maggior differenza, che sono determinate dall'applicazione della disposizione del disegno di legge, si ha una spesa complessiva di 215 lire di fronte a 125 lire che è il costo del cognac artificiale.

Ora, perchè parliamo in un senso ed operiamo in un altro? Abbiamo detto che occorre aiutare l'industria del cognac genuino, e poi quando si viene all'attuazione della nuova disposizione di legge, noi uccidiamo l'industria di questo cognac.

Io, a quest'ora, non credo di dovere a lungo tediare la Camera, certo come sono di avere, con la eloquenza di quattro cifre soltanto, dimostrato la necessità di lasciare le disposizioni attuali della legge a favore del cognac genuino, e di avere una favorevole risposta tanto dall'onorevole relatore della Giunta del bilancio, quanto dall'onorevole ministro delle finanze, che non vor-

ranno realmente la morte di questa industria.

Quando ho visto votare l'articolo 2 della legge, che protegge un'industria florida, se vogliamo, di una parte dell'Italia nostra, una industria che è stata ricca già di protezione precedente, e vediamo d'altro canto insistere sopra un articolo, che può determinare la fine di un'industria, che comincia a svolgersi con una certa vitalità, onorevole relatore, onorevole ministro, io chiedo a voi che sia garantita la sorte di questa nostra industria. Noi abbiamo visto che la nostra esportazione comincia già a dare qualche risultato. Ora perchè, onorevoli colleghi, non dobbiamo cercare di aiutare questo elemento di vita economica, che ci deve stare a cuore? Io quindi mi auguro che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro vogliano accogliere la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ABIGNENTE, relatore. Debbo osservare all'onorevole De Felice, che vi è un equivoco. Finchè egli parla di consumo interno del cognac, può avere ragione, ma egli si è occupato principalmente della esportazione, è vero? la quale è promettente, e sulla quale dobbiamo fondarci. Ora per l'esportazione vi è l'articolo 4, il quale dà l'abbuono dell'intera tassa. Quindi ciò è precisamente quello che egli desiderava.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Per l'esportazione?

ABIGNENTE, relatore. Sì, l'articolo 4 dice:

« Simile abbuono od accreditamento è concesso per gli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero in natura, nonchè pel cognac estratto dai depositi di cui all'articolo 3 della presente legge anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza ed esportato all'estero, fino al limite complessivo di 50,000 ettanidri per ciascun anno finanziario, al di là dei quali l'abbuono è concesso soltanto per la tassa di cui lo spirito è effettivamente gravato ».

Proprio quello che lei desiderava.

PRESIDENTE. Non facciamo dialoghi.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Io ho parlato dell'esportazione, ma del consumo interno anche!

PRESIDENTE. Segue l'aggiunta dell'onorevole Camillo Mancini:

« Nel primo comma, alle parole: recipienti di legno, aggiungere: purchè non verniciati ».